



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1054
623/11
Levita

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del dott. Luigi Levita, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c., la seguente

SENTENZA

Opposto:
appello

nella causa civile n. **1376/2009** R.G. A.C. ad oggetto **Appello** vertente

800 1199 0639

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale elettivamente domicilia in Sant'Angelo dei Lombardi, via Petrile (c/o Stap Foreste), giusta procura generale alle liti per notar Cimmino n. 35093 del 17.9.2002 e provvedimento autorizzativo

APPELLANTE

E

MATTIA Angiolina, nata a Conza della Campania il 3.8.1955 (c.f. MTTNLN55M43C976R), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Christyan Fiore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Conza della Campania, via Galilei n. 2, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 23 marzo 2011 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, che s'intendono qui ripetute e trascritte, e questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

FATTO E DIRITTO

Con citazione regolarmente notificata in appello, la Regione Campania ha chiesto riformarsi la sentenza n. 226/2009 depositata in data 2.10.2009 dal giudice di pace di Calitri, con la quale era stata rigettata condannata al pagamento in favore della Mattia della somma di

euro 728,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in ragione di un sinistro occorso alla stessa a causa dell'invasione della carreggiata da parte di un cinghiale, deducendo l'erroneità della decisione di prime cure sotto il profilo della legittimazione attiva e dell'infondatezza nel merito; ha domandato pertanto la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Mattia Angiolina, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello (avendo domandato il risarcimento del danno quantificando la domanda nella somma di euro 700,00) e deducendo, nel merito, la correttezza della statuizione gravata e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.

Acquisito ritualmente il fascicolo del giudice di pace, all'udienza del 23.3.2011 questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

L'appello va dichiarato inammissibile, per le considerazioni che di seguito si espongono.

Ed infatti, per espressa statuizione del terzo comma dell'art. 339 c.p.c., *"le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia"*; orbene, la pronuncia di primo grado, non eccedendo per valore la somma di euro 1.100,00 né rientrando nell'ambito dei rapporti giuridici concernenti le modalità di cui all'art. 1342 c.c., è stata decisa secondo equità ex art. 113, co. 2, c.p.c., il che la rende appellabile esclusivamente per i motivi suesposti (cfr. Cass. Civ., 1 marzo 2007, n. 4890: *"In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza"*). Da ultimo, cfr. conforme Cass. Civ., Sez. II, 17 dicembre 2009, n. 26592).

L'attuale formulazione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. (applicabile alle sentenze dei Giudici di Pace pubblicate dopo il 3 marzo 2006: art. 27, 1° comma, d.lgs. n. 40/2006), ha quindi assoggettato ad appello le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in via di equità, circoscrivendo, tuttavia, tale mezzo di impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi riportati.

Nel caso di specie, poiché l'appellante in primo grado aveva limitato espressamente la domanda entro il limite di euro 700,00 e comunque nel limite della competenza dell'adita autorità giudiziaria (cfr. il contenuto dell'atto di citazione in primo grado), la sentenza è stata necessariamente pronunciata secondo equità (*ex multis*, in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2005 n. 4079; Cass. Civ., Sez. III, 16 giugno 2003, n. 9625; Cass. Civ., Sez. I, 9 settembre 2002, n. 13069; Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2002, n. 3132; Cass. Civ., Sez. III, 4

giugno 2001 n. 7515; Cass. Civ., Sez. III, 1 giugno 2001 n. 7448; Cass. Civ., Sez. II, 6 aprile 2000, n. 4326; Cass. Civ., Sez. III, 16 dicembre 1998, n. 12611).

Ed infatti, laddove la parte abbia espressamente limitato la domanda al valore di euro 1.100,00, previsto dall'art. 113, secondo comma, prima parte, c.p.c.), la sentenza del giudice di pace è da considerare sempre pronunciata secondo equità per testuale disposizione normativa (c.d. equità necessaria), anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, *sic et simpliciter*, della norma giuridica applicata alla regola di equità.

L'appellante ha infatti dedotto, nella presente vicenda, due motivi di impugnazione (carenza di legittimazione ed infondatezza nel merito) non rientranti nell'alveo applicativo della violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Al riguardo, osserva il Tribunale che le Sezioni Unite della Suprema Corte (18 novembre 2008, n. 27339) hanno avuto modo di precisare l'ambito di operatività della citata disposizione (la quale ha introdotto una figura di appello a critica vincolata, soggetto a rigide restrizioni quanto ai motivi deducibili), osservando come dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40/2006 e, particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e di quelle ricorribili per cassazione, emerge, con riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, che l'appello a motivi limitati, previsto dal comma 3 dell'art. 339 c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione ai motivi attinenti alla giurisdizione contro tale tipologia di sentenze, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto assoluto di motivazione (art. 360, primo comma, c.p.c.).

Già la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - con la sentenza 11 aprile 2008, n. 98, aveva potuto chiarire che chiaro intendimento del legislatore delegante (art. 1, comma 3, lettera a), L. 14 maggio 2005, n. 80) era stato quello di ridurre i casi d'immediata ricorribilità per cassazione, mediante l'introduzione dell'appello quale filtro al giudizio di legittimità, al fine di recuperare la dimensione nomofilattica della Corte suprema di cassazione, "schiacciata da un carico di ricorsi eccessivo", la cui rivitalizzazione richiedeva appunto una riduzione del novero delle sentenze non appellabili e, quindi, immediatamente ricorribili per cassazione.

Alla luce di tale direttiva, dunque, la portata da attribuire alla nuova formulazione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., è quella di avere assoggettato al rimedio dell'appello il controllo di compatibilità tra decisione di equità e diritto, che in precedenza costituiva il contenuto del ricorso per cassazione (unico mezzo di gravame esperibile contro le sentenze equitative del giudice di pace prima della modifica legislativa).

Ed infatti, per chiarire che con la modifica dell'art. 339 c.p.c., comma terzo, si intendeva attuare il solo spostamento, dalla cassazione all'appello, della sede di controllo della decisione d'equità, rimasto lo stesso dal punto di vista dei contenuti, è stato impiegato nella

formulazione della norma l'avverbio "esclusivamente", a voler significare che, come in passato, le sentenze equitative del giudice di pace erano inappellabili e perciò non impugnabili per cassazione, ma esclusivamente per motivi riconducibili nel loro insieme al contrasto con norme di diritto non derogabili attraverso l'equità o con principi regolatori della materia, così oggi tali sentenze sono divenute appellabili, ma solo per questi espressi motivi, con conseguente loro sottrazione al ricorso straordinario per cassazione (art. 117, co. 7, Cost.), trattandosi di sentenze altrimenti impugnabili.

Né in tal modo è risultato sottratto alla Suprema Corte il definitivo vaglio sul rapporto tra equità e diritto quale stabilito dal giudice di pace, che, laddove superi il controllo del giudice di appello, torna a costituire oggetto di sindacato di legittimità, per il tramite di tale decisione.

Ne discende, pertanto, che le sentenze equitative del giudice di pace sono soggette ad una forma peculiare di appello che esclude il merito della controversia, e che può essere proposto per motivi riconducibili, essenzialmente, al contrasto della decisione con norme di diritto non derogabili attraverso l'equità o con principi regolatori della materia, oltre che all'ipotesi, eccezionale, di motivazione inesistente o apparente o perplessa (dalla quale non sia, cioè, possibile risalire all'iter logico - giuridico posto a base della decisione), vale a dire ai casi nei quali, sotto il regime previgente, la giurisprudenza di legittimità ammetteva il ricorso per cassazione avverso detta tipologia di pronunce (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 gennaio 2009, n. 981; Cass. Civ., Sez. III, 3 novembre 2008, n. 26422; Cass. Civ., Sez. II, 4 febbraio 2003, n. 1610).

Ciò comporta, di conseguenza, l'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10774, secondo cui *"il nuovo testo dell'art. 339, 3° comma, c.p.c., è applicabile ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati dal 3 marzo 2006 in avanti"*).

Né, peraltro, l'appellante ha dedotto quale principio regolatore della materia sarebbe stato violato dal giudice di pace, atteso che, per giurisprudenza costante, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è necessario che l'appello indichi con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato, e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale regola (così Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2007, n. 6990).

E ciò si dice in quanto il rispetto dei regolatori della materia non vincola il giudice di pace al rispetto di una regola ricavabile dal sistema, ma è soltanto un argine per evitare che la decisione giudiziale sconfini nell'arbitrio; ne deriva che l'appello contro la sentenza del giudice di pace deve essere diretto a denunciare non già l'inosservanza di una regola, bensì il superamento di quel limite, sicché l'appellante non solo deve indicare chiaramente il principio regolatore che si assume violato, ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto, e ciò al fine di consentire al giudice di seconde cure la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione (Cass. Civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9534; Cass. Civ., Sez. II, 18 giugno 2008, n. 16545; Cass. Civ., Sez. II, 10 gennaio 2007, n. 284; Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 2006, n. 12147; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26744).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, questa la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ed alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità (che impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta, assegnando la prevalenza del *decisum* sul *disputatum*: Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014. Il principio è stato altresì ribadito da Cass. Civ., Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 226, secondo cui ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal *decisum*).

Va evidenziato in proposito che il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (cfr.: Cass. Civ., Sez. I, 10 marzo 2011, n. 5753; Cass. Civ., Sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2170; Cass. Civ., Sez. III, 1 giugno 2010, n. 13433; Cass. Civ., Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9192; Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2010, n. 4209).

P. Q. M.

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Luigi Levita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- **dichiara** inammissibile l'appello;
- **condanna** l'appellante ^{→ Definitivamente} al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che si liquidano in euro 400,00 per diritti ed euro 700,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge; il tutto, con attribuzione al difensore antistatario.

Sant'Angelo dei Lombardi, 16 agosto 2011.

Deposito in Cancelleria
16.8.11

Il Giudice
dott. Luigi Levita

Il Giudice
dott. Luigi Levita